Bonus Edilizi. Nuova chance per le comunicazione errate o scartate dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura

Le comunicazioni delle opzioni per i bonus edilizi (sconto in fattura o cessione) relative alle spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020 trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori, potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13 maggio 2022.

Con la risoluzione n. 21/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate risponde alle segnalazioni arrivate da contribuenti, professionisti e associazioni di categoria e spiega come ritrasmettere le comunicazioni o annullare quelle errate.

Nuova stretta anti-frodi bonus edilizi. Approvato nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura

con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873/2022 in sostituzione il

provvedimento dell’8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento del 12 novembre 2021, sono state ridefinite le modalità e i termini per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e dall’articolo 28 decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Bonus edilizi. Dal 4 febbraio aggiornato il canale per la comunicazione dell’opzione di cessione o sconto in fattura

Il 4 febbraio 2022 sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce della Legge di Bilancio 2022. In seguito agli adeguamenti delle procedure, i contribuenti potranno comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per Bonus facciate e Superbonus.

“Antifrode” nella cessioni dei crediti. Il provvedimento attuativo con le regole dei controlli preventivi

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1°dicembre 2021, prot. n. 340450, sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, cd. D.L. “Antifrode” al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti. In particolare, sono stati individuati i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate all’Agenzia delle entrate e sono state disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che l’ha trasmessa. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Bonus e Superbonus in edilizia. Diffusi i primi chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge “Antifrode”

Pubblicate le linee guida delle Entrate in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 157/2021. La circolare n. 16/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi. Tra i principali chiarimenti si spiega che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà, e si conferma che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Comunicazione opzioni per interventi edilizi e

Superbonus. Pronto il nuovo software

Rilasciato il software Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus. che permette la compilazione della Comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari che alle parti comuni degli edifici e consente la creazione del relativo file da inviare telematicamente. L'applicazione può essere utilizzata dai singoli beneficiari, dagli amministratori di condominio e dagli intermediari.

Le procedure telematiche sono state aggiornate in base a quanto previsto dalla FAQ pubblicata il 22 novembre 2021, per consentire l'invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l'11 novembre 2021, per le quali non è richiesta l'apposizione del visto di conformità.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2021

In questo numero:
• i poteri istruttori del giudice tributario (può ordinare/disporre un accesso in casa di abitazione privata per un'attività di misurazione sul posto?);
• sulla distribuzione degli utili solo previa approvazione del rendiconto annuale nelle società di persone (in allegato le massime delle più significative decisioni adottate dalla Corte di Cassazione in tema di diritto a percepire utili nelle società di persone);
• il concetto di inesistenza del credito e termini di notifica dell'avviso di recupero;

• la verifica della regolarità degli adempimenti IVA necessari per l’immatricolazione di veicoli di provenienza sia UE sia extra-UE;
• le modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale;
• il Decreto-Legge “Antifrode” (guida normativa, testo del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche», coordinato con le norme richiamate o modificate e con la Relazione illustrativa)
• il nuovo modello per le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative agli altri bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus 110%.

Bonus edilizi e novità del decreto-legge “antifrode”. Diffuse la Faq

Sono online le risposte dell’Agenzia ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal D.L. n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus. In particolare, nelle Faq appena pubblicate sul proprio sito internet, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente.

Bonus edilizi: riaperto il canale per comunicare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura

Si comunica che è stato riaperto il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi. La temporanea chiusura si è resa necessaria per adeguare la piattaforma informatica alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021)

Applicazione della nuove misure antifrode per Bonus edilizi. Approvato il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli

interventi di recupero del patrimonio edilizio

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello, approvato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi, recepisce le modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021